



**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA
POZZALLO**

V.le medaglie d'oro di Lunga navigazione s.n.c. – 0932 953327 – www.guardiacostiera.gov.it – cppozzallo@mit.gov.it

ORDINANZA N° (*vedi stringa in alto*)

**“Interdizione specchio acqueo antistante la Torre di Mezzo nel Comune di S. Croce
Camerina (RG)”**

Il Capo del Circondario marittimo e Comandante del porto di Pozzallo:

- VISTA** la nota del 08.08.2025 del Comune di Santa Croce Camerina (RG) assunta al prot. n. 16344 e successiva integrazione del 11.08.2025 assunta al prot. n. 16439 riguardante l'interdizione all'accesso all'area circostante la c.d. “Torre di Mezzo” e l'intervento di messa in sicurezza per condizioni di grave pericolo per la stabilità della stessa Torre;
- VISTA** la propria Ordinanza n. 9 emanata il 12.03.1993;
- RITENUTO** necessario garantire la salvaguardia della pubblica e privata incolumità, prevenire possibili pericoli per persone e cose, consentendo il segnalamento e l'interdizione dello specchio acqueo interessato da concreti ed oggettivi pericoli per gli utenti degli stessi;
- VISTI** gli artt. 17, 30, 81 del Codice della navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

R E N D E N O T O

che la costante attività erosiva meteo-marina presso l'area circostante e lo specchio acqueo antistante la c.d. “Torre di Mezzo”, ubicata nel punto di coordinate geografiche **LAT. 36° 47' 58,8” N - LONG. 014° 28' 46,2” E**, ne ha compromesso la stabilità determinando un potenziale pericolo per la pubblica e privata incolumità.

ORDINA

Articolo 1

(*Divieti*)

Con **decorrenza immediata e fino al ripristino delle condizioni di sicurezza dei luoghi**, nello specchio acqueo incentrato sul punto di coordinate di cui al rende noto per una distanza di 50 mt. dallo stesso, così come meglio evidenziato nello stralcio planimetrico allegato, sono vietate le attività di navigazione, pesca, balneazione ed in genere, qualsiasi attività, anche subacquea.

Articolo 2

(*Deroghe*)

I divieti di cui all'art. 1 non si applicano al personale ed alle unità della Guardia Costiera, delle forze di polizia ed altri dipendenti di Enti ed Uffici della Pubblica amministrazione che abbiano necessità di accedere all' area interdetta in ragione del loro ufficio.

Articolo 3

(*Disposizioni finali e sanzioni*)

I trasgressori delle prescrizioni contenute della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi della normativa vigente oltre ad essere ritenuti responsabili di eventuali danni a persone e/o cose che dovessero derivare dall'inosservanza del presente provvedimento.

L'amministrazione marittima è manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone e/o cose derivanti dall'inosservanza del presente provvedimento.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it ai sensi dell'art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69.

Pozzallo, *(vedasi stringa in alto in prima pagina)*

p. IL COMANDANTE
C.F. (CP) Luigi VINCENTI t.a.
IL COMANDANTE IN II
C.F. (CP) Leandro TRINGALI

Documento firmato digitalmente,
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. n. 82/2005



STRALCIO PLANIMENTRICO AREA INTERDETTA

